

L.R. 23 ottobre 2003, n. 16 (1)
Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta. (2) (3)

Indice

- Art. 1 Finalita'.
- Art. 2 Villaggi turistici.
- Art. 3 Requisiti tecnici dei villaggi turistici.
- Art. 4 Campeggi.
- Art. 5 Requisiti tecnici dei campeggi.
- Art. 5-bis (Marina Resort)
- Art. 5-ter (Requisiti tecnici dei Marina Resort)
- Art. 5-quater (Disciplinare attuativo dei Marina Resort)
- Art. 6 Centro vacanze.
- Art. 7 Altre tipologie di campeggi.
- Art. 8 Campeggi temporanei.
- Art. 9 Campeggi liberi e isolati.
- Art. 10 Mini-aree di sosta.
- Art. 11 Parco di campeggio, campeggio auto organizzato, campeggio itinerante.
- Art. 12 Aree destinate a villaggi, campeggi e centro vacanze.
- Art. 13 Campeggi su aree demaniali gestite in regime di concessione.
- Art. 14 Norme generali.
- Art. 15 Classificazione delle strutture all'aria aperta.
- Art. 16 Segnalazione Certificata Inizio Attivita'.
- Art. 16 bis Contenuto della SCIA
- Art. 17 Esercizio dell'attivita'
- Art. 18 Certificazione di qualita'.
- Art. 19 Vigilanza
- Art. 20 Indicazioni per il pubblico.
- Art. 21 Sanzioni
- Art. 22 Insediamenti occasionali.
- Art. 23 Norma transitoria.
- Art. 24 Abrogazione.
- Art. 25 Dichiarazione d'urgenza.

Allegato A Classificazione dei villaggi turistici

Allegato B Classificazione campeggi

[Art. 1](#)
[Finalita'.](#)

1. Ai fini della presente legge sono individuate le seguenti strutture ricettive all'aria aperta:
 - a) villaggi turistici;
 - b) campeggi;
 - b-bis) Marina Resort. (4)
2. La gestione dell'attivita' ricettiva all'aria aperta puo' essere esercitata da:
 - a) imprese turistiche [di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135 e sue successive modifiche ed integrazioni] (5);
 - b) associazioni senza scopo di lucro che operano per finalita' ricreative, culturali, sociali e dagli Enti Locali;
 - b-bis) titolari di concessione demaniale marittima per la gestione di approdi o porti turistici. (6)

[Art. 2](#)
[Villaggi turistici.](#)

1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti, costituite da unita' abitative fisse singole o raggruppate,

(1) Pubblicata nel BURA 7 novembre 2003, n. 33.

(2) Ai sensi dell'[art. 123](#), comma 1, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#), le funzioni di competenza regionale previste dalla presente legge sono esercitate dalla Direzione regionale competente in materia di turismo che si avvale dell'Azienda di Promozione Turistica Regionale (APTR) nelle more della soppressione di quest'ultima, disposta dall'[art. 1](#), [L.R. 23 agosto 2011, n. 30](#).

(3) L'[art. 3 della L.R. 20 ottobre 2015, n. 32](#) dispone il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, attribuite, conferite o comunque esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della medesima legge. La L.R. 32/2015, inoltre, all'[art. 8](#) definisce l'effettiva decorrenza del trasferimento delle funzioni alla Regione e all'[art. 11](#) reca disposizioni transitorie.

(4) Lettera aggiunta dall'[art. 19, comma 29, lett. a\), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1](#).

(5) Parole soppresse dall'[art. 109](#), comma 1, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#).

(6) Lettera aggiunta dall'[art. 19, comma 29, lett. a\), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1](#).

- diffuse o concentrate, ubicate al massimo su due piani, quali appartamenti, bungalow, villette ed edifici destinati ad attivita' ricreative e di ristoro, dotate di tutti i servizi.
2. Nei villaggi turistici e' possibile riservare apposite aree per ospitare turisti provvisti di proprio mezzo autonomo di pernottamento. La ricettivita' in dette aree non puo' superare il 40% di quella complessiva.
 3. L'installazione delle strutture mobili e le reti tecnologiche non sono soggette a concessioni, autorizzazioni o comunicazioni edilizie e possono essere liberamente dislocate e variate di posizione all'interno del complesso ricettivo, purché connessi agli impianti della rete fognante o a un depuratore e nel rispetto della planimetria relativa alla ubicazione già depositata, approvata dal Comune (7).
 4. Le strutture mobili di cui al comma 3 sono gli allestimenti mobili di pernottamento quali tende, roulotte o caravan, mobil-home o maxicaravan. A tal fine i predetti allestimenti devono:
 - a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;
 - b) non possedere alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento.
 5. E' concesso destinare fino al 20% delle unita' ricettive fisse a camere o suite e fornire i relativi servizi secondo il disposto delle vigenti normative.
 6. Le superfici minime dei vani sono di mq. 9 per stanze matrimoniali e mq. 5 per le singole e comunque con una dimensione lineare non inferiore a mt. 2.

Art. 3

Requisiti tecnici dei villaggi turistici.

1. Nei villaggi turistici le unita' abitative fisse devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) area di superficie netta interna non superiore a 60 mq. oltre ad eventuali spazi destinati a giardini, terrazzi, balconi e verande;
 - b) la superficie abitabile, compresa quella dei servizi igienici, non deve essere inferiore a mq. 5 per persona;
 - c) ciascuna unita' abitativa non puo' ospitare piu' di 8 persone;
 - d) l'arredamento minimo deve comprendere, oltre ai letti, al tavolo e alle sedie anche un fornello a gas con minimo 2 fuochi e frigorifero. L'eventuale bombola a gas deve essere collocata all'esterno;
 - e) altezza media minima interna mt. 2,70 per le strutture fisse fatte salve le strutture esistenti anche di altezza media inferiore autorizzate o condonate e classificate (8).

Art. 4

Campeggi.

1. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
2. Nei complessi di cui al comma 1 con classificazione minima di 2 stelle, e' possibile installare unita' abitative fisse nella misura massima del 40% delle unita' ricettive totali, le unita' abitative fisse possono essere adibite a camere o suite nella misura massima del 20%.
3. Le unita' abitative fisse allestite nei campeggi devono avere i requisiti di cui all'art. 2 e all'art. 3 della presente legge.
4. E' consentito altresì installare unita' abitative mobili di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della presente legge.
5. I campeggi esistenti possono trasformarsi in villaggi turistici purché abbiano i requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3.
6. I comuni in sede di presentazione dei progetti esecutivi e degli strumenti attuativi, possono richiedere al richiedente, mediante convenzione, la cessione di superfici per un massimo di 10% dell'intera area interessata all'intervento (9).
7. Per le convenzioni già esistenti, ma non attuate, i Comuni e i privati interessati possono riformulare le precedenti convenzioni nei termini previsti dal precedente comma (10).

(7) Comma così modificato dall'art. 146, comma 1, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#). Il testo originario era così formulato: <<3. L'installazione delle strutture mobili e le reti tecnologiche non sono soggette a concessioni, autorizzazioni o comunicazioni edilizie e possono essere liberamente dislocate e variate di posizione all'interno del complesso ricettivo, purché connessi agli impianti della rete fognante o a un depuratore nel rispetto della planimetria relativa alla ubicazione già depositata, approvata dal Comune.>>.

(8) Lettera così modificata dall'art. 146, comma 2, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#). Il testo originario era così formulato: <<e) altezza media minima interna mt. 2,70 per le strutture fisse.>>.

(9) Il presente comma, in origine comma 7, e' stato così rinumerato e modificato dall'art. 146, comma 3, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#). Il testo originario era così formulato: <<7. I comuni in sede di presentazione dei progetti esecutivi e degli strumenti attuativi, possono richiedere al richiedente, mediante convenzione, la cessione di superfici per un massimo di 15% dell'intera area interessata all'intervento.>>.

(10) Il presente comma, in origine comma 6, e' stato così rinumerato dall'art. 146, comma 3, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#). Il testo originario era così formulato: <<6. Per le convenzioni già esistenti, ma non attuate, i

Art. 5
Requisiti tecnici dei campeggi.

1. Le piazzole destinate alla sosta e al soggiorno degli equipaggi devono essere numerate con apposito contrassegno visibile e corrispondente alla planimetria generale del complesso che deve essere affissa all'ingresso dello stesso.
2. Le strutture a 4 stelle devono avere almeno il 30% delle piazzole dotate di allaccio idrico e pozzetto di scarico connesso alla rete fognaria.
3. Nei campeggi ad una stella non e' consentito l'allestimento di unita' abitative fisse.

Art. 5-bis
(Marina Resort)

1. Sono Marina Resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle unita' da diporto, proprie o con titolo di possesso, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Tali strutture debbono possedere i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione che ne fissa altresì modalita' e periodi di apertura, di esercizio e la relativa classificazione.
2. Il titolare del Marina Resort deve avere la disponibilita', in forza di validi titoli concessori, dello specchio acqueo e dei punti di attracco, dei sedimi portuali e degli immobili, come definiti nella domanda di riconoscimento della struttura e della sua classificazione.
3. Il titolare del Marina Resort puo' fornire direttamente servizi di pernottamento o servizi accessori o puo' affidare, nell'ambito di regolari contratti di ormeggio e tramite apposita convenzione, tali servizi ad una o piu' imprese fornite delle relative autorizzazioni, senza che sia compromessa la gestione e la titolarita' unitaria della struttura.
4. I posti barca del Marina Resort possono essere utilizzati per "transito", fino ad un massimo di 15 giorni sulla base di un contratto di ormeggio, o stagionali fino all'intero periodo di apertura della struttura sulla base del contratto di ormeggio e di apposita convenzione che determini eventuali servizi accessori ed obblighi tra le parti.
5. In analogia con quanto previsto dall'articolo 2, le imbarcazioni o unita' da diporto che stazionano temporaneamente o con contratto stagionale in un Marina Resort, nel punto di ormeggio assegnato, non hanno bisogno di autorizzazioni edilizie purché rispettino i requisiti tecnici previsti dal disciplinare di cui all'articolo 5-quater. Nei periodi di chiusura del Marina Resort e' consentito il rimessaggio in acqua nei posti barca. (11)

Art. 5-ter
(Requisiti tecnici dei Marina Resort)

1. Tutti i Marina Resort della regione Abruzzo, al fine di essere riconosciuti e autorizzati, devono essere in possesso dei requisiti minimi previsti dal decreto del 6 luglio 2016 del Ministero delle infrastrutture e di quanto stabilito dal [decreto legislativo n. 160 del 12 novembre 2020](#) (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167).
2. I Marina Resort sono classificati in base ai requisiti strutturali posseduti e ai servizi offerti, con un sistema che va da una a quattro vele.
3. La classificazione e' obbligatoria ed e' condizione indispensabile per l'esercizio dell'attivita' e ha validita' per un quinquennio che decorrerà dalla data di attribuzione della stessa.
4. Nel secondo semestre dell'ultimo anno di validita' del quinquennio non si puo' procedere a variazione di classificazione. (12)

Art. 5-quater
(Disciplinare attuativo dei Marina Resort)

1. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, definisce con disciplinare il sistema di classificazione al fine di garantire la qualita' dei servizi e il loro miglioramento, tenendo conto anche degli orientamenti a livello internazionale, nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Comuni e i privati interessati possono riformulare le precedenti convenzioni nei termini previsti dal precedente comma.>>.

(11) Articolo inserito dall'[art. 19, comma 29, lett. c\), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1](#) e poi così modificato dall'[art. 12, comma 1, lett. a\), L.R. 23 aprile 2021, n. 8](#).

(12) Articolo inserito dall'[art. 19, comma 29, lett. c\), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1](#).

2. Con lo stesso disciplinare sono definiti tutti gli aspetti concernenti le funzioni di vigilanza, di verifica, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative. (13)

Art. 6

Centro vacanze.

1. I campeggi e villaggi turistici, con classificazione minima di 3 stelle e superficie non inferiore a 20.000 mq. possono assumere la denominazione aggiuntiva di "Centro Vacanze".

Art. 7

Altre tipologie di campeggi.

1. Oltre alle strutture campeggistiche previste dall'art. 4, i campeggi possono, altresì, distinguersi nelle seguenti tipologie:
 - a) campeggi temporanei;
 - b) campeggi liberi e isolati;
 - c) mini-aree di sosta;
 - d) parco di campeggio, campeggio autoorganizzato e campeggio itinerante di cui alla [L.R. 14 marzo 2000, n. 33](#).

Art. 8

Campeggi temporanei.

1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono usufruire, esclusivamente per i propri associati, di aree appositamente messe a disposizione dal Comune o da privati per periodi di sosta di non più di trenta giorni, purché forniti di mezzi autonomi di pernottamento e le presenze non superino le cento unità giornaliere.
2. L'autorizzazione viene concessa dal Comune purché siano assicurate le attrezzature indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e, comunque, nel rispetto di tutte le altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, volte alla salvaguardia dei valori naturali ed ambientali.

Art. 9

Campeggi liberi e isolati.

1. I Comuni, al fine di tutelare e salvaguardare l'ambiente e anche per prevenire incendi, deturpamento e abusivismo, possono individuare apposite "aree di sosta" al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna altra forma di sosta campeggistica.
2. Le aree di cui al comma 1 devono essere delimitate e appositamente indicate con segnaletica recante il numero delle piazzole che, in ogni caso, non deve superare il tetto massimo di 25 per una capacità ricettiva massima di cento persone e con la scritta: "Area comunale di sosta campeggistica".
3. La sosta in queste aree, che ha la finalità di essere utilizzata come parcheggio di attesa o transito, non deve superare i cinque giorni di permanenza per ogni equipaggio.
4. Qualora non dovessero sussistere i requisiti minimi di carattere igienico-sanitario, nonché di sicurezza e di tutela dell'ambiente, la sosta può essere consentita soltanto ai mezzi dotati di servizi igienici autonomi.
5. I Sindaci emettono apposite ordinanze con l'indicazione delle aree di divieto di sosta campeggistica e di quelle autorizzate.
6. Per le aree di sosta il Comune ha facoltà di stabilire le tariffe minime e deve provvedere alla vigilanza.
7. La gestione delle aree di sosta può essere affidata a terzi.

Art. 10

Mini-aree di sosta.

- [1. Sono definite mini-aree di sosta quelle strutture che hanno un minimo di cinque e un massimo di quindici piazzole che svolgono la propria attività integrata anche con le altre attività extraturistiche, in supporto al turismo campeggistico, itinerante, rurale ed escursionistico.
2. Le mini-aree di sosta possono essere istituite nei comuni privi di campeggi.] (14)

Art. 11

Parco di campeggio, campeggio auto organizzato, campeggio itinerante.

1. Per i Parchi campeggio, i campeggi auto organizzati e per i campeggi itineranti vigono le norme di cui alla [L.R. 14 marzo 2000, n. 33](#).

(13) Articolo inserito dall'[art. 19, comma 29, lett. c\), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1](#) e poi così modificato dall'[art. 12, comma 1, lett. b\), c\), d\), L.R. 23 aprile 2021, n. 8](#).

(14) Articolo abrogato dall'[art. 7, comma 2, L.R. 5 agosto 2020, n. 24](#) (Norme in materia di turismo itinerante).

Art. 12

Aree destinate a villaggi, campeggi e centro vacanze.

1. Nei comuni i cui strumenti urbanistici prevedono la destinazione di aree per insediamenti turistici ricettivi all'aria aperta in quantita' insufficiente, gli ampliamenti degli insediamenti, anche su richiesta del gestore, possono essere autorizzati, nel rispetto della normativa regionale in materia urbanistica, con delibera del Consiglio Comunale e la stessa costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico.
2. [Al fine di garantire una migliore qualita' ricettiva con l'entrata in vigore della presente legge, le aree destinate all'allestimento di nuovi impianti ricettivi di cui alla lettera "a" e "b" dell'art. 1, comma 1, devono avere i seguenti requisiti:
 - a) superficie minima di 10.000 mq. eccetto le strutture di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 7 e quelle esistenti all'entrata in vigore della presente legge;
 - b) densita' massima di 90 equipaggi e 360 persone per ettaro.] (15)
3. Tutto il perimetro del complesso ricettivo deve essere dotato di recinzione di altezza non inferiore a mt. 1,70 e l'ingresso dell'impianto deve essere munito di cancello e/o sbarra. Deve essere garantita per ogni area recintata, la presenza di un'uscita di sicurezza ubicata in posizione tale da garantire una pronta ed agevole evacuazione dei turisti in caso di emergenza.
4. Il suolo su cui insistono le strutture ricettive all'aria aperta deve essere sistemato ed attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e consentire un'agevole percorribilita' ai veicoli, anche con traino.
5. E' consentita l'installazione di pre-ingressi anche allacciati agli impianti tecnologici per i mezzi mobili di pernottamento, quali roulotte, caravan, maxi-caravan e simili, in materiali leggeri, comunque smontabili e non stabilmente infissi al suolo, che coprano una superficie di terreno non superiore a mq. 18.
6. L'installazione di pre-ingressi non e' soggetta a concessione o autorizzazione o comunicazioni edilizia.
7. Oltre le strutture fisse e/o mobili per turisti e' consentito allestire alloggi di servizio per custode e/o personale di servizio.
8. L'attivita' ricettiva puo' essere svolta oltre che nella sede principale, ove sono di regola allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze.
9. Dette dipendenze possono essere ubicate in aree diverse da quella ove e' posta la sede principale ma a distanza non superiore a 200 metri in linea d'aria dalla sede principale.
10. Le dipendenze sono classificate in una delle categorie inferiori rispetto alla sede principale; possono, tuttavia, essere classificate in categoria uguale a quella della sede principale ove si verificano particolari circostanze relativamente ad attrezzature e ubicazione che consentano l'offerta alla clientela del medesimo trattamento della sede principale.
11. Le dipendenze devono essere di superficie inferiore alla sede principale e possono essere temporaneamente autorizzate anche in aree non previste negli strumenti urbanistici purché attrezzate con allestimenti provvisori e di facile rimozione.
12. Le strutture devono disporre di parcheggio, almeno un posto macchina ogni unita' ricettiva, ubicato nelle piazzole o all'interno, in zone riservate, o all'esterno dell'area del complesso ricettivo.
13. Nelle strutture classificate villaggi turistici o nelle strutture miste in cui figurano anche la classificazione di villaggio turistico, le unita' abitative, se sono raggruppate, possono essere a tre piani ed in tal caso assumono la denominazione di "residence". I Comuni autorizzano la realizzazione qualora la capacita' edificatoria lo consenta e comunque nel rispetto dello strumento urbanistico vigente.
14. Nel caso di presenze di edifici, all'interno del complesso ricettivo, che si configurano come detrattori ambientali, ai fini di migliorare la qualita' della ricettivita' e' possibile la demolizione e ricostruzione, negli stessi limiti di volume, con diversa sagoma, prospetti e aree di sedime ossia traslati.
15. Le coperture delle strutture sportivo-ricreative, in materiali di facile rimozione, formano volumi tecnici.
16. Ai sensi dell'art. 9 e successivi della [L.R. n. 48/1985](#) le Amministrazioni Comunali sono obbligate ad adottare specifica variante urbanistica per le concessioni legittimamente condonate. In caso di inadempienza da parte di Amministrazioni Comunali e su richiesta degli interessati, la Provincia nomina Commissario ad acta per l'adozione degli adempimenti necessari. L'obbligo di cui sopra e' esteso alle richieste dei progetti presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non ancora definite.
17. Le unita' abitative fisse delle strutture ricettive all'aria aperta di cui all'art. 1 della presente legge possono

(15) Comma gia' modificato dall'art. 146, commi 4 e 5, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#) e poi abrogato dall'[art. 23, comma 1, L.R. 28 maggio 2021, n. 13](#). Il testo originario era cosi' formulato: <<2. Al fine di garantire una migliore qualita' ricettiva con l'entrata in vigore della presente legge, le aree destinate all'allestimento di nuovi impianti ricettivi di cui alla lettera "a" e "b" dell'art. 1 devono avere i seguenti requisiti:

- a) superficie minima di 10.000 mq. eccetto le strutture di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 7 e quelle esistenti all'entrata in vigore della presente legge;
- b) densita' massima di 90 equipaggi e 360 persone per ettaro.>>.

essere oggetto di frazionamento o di concessione del diritto di superficie o di qualsiasi altra forma di cessione a singoli ed associati soltanto qualora restino nella gestione unitaria le strutture mobili, le strutture commerciali e le strutture destinate a servizi.

18. Sono esclusi dal calcolo dei parametri urbanistici stabiliti dalle normative e dai regolamenti comunali i servizi igienici generali, i locali commerciali e ristoranti, gli uffici, i magazzini e gli alloggi per il personale, il cui indice massimo di copertura consentito e' il cinque per cento dell'intera area destinata all'attivita' ricettiva. Tali strutture possono essere a due piani ad eccezione dei servizi igienici generali, che devono essere ad un solo piano. (16)

Art. 13

Campeggi su aree demaniali gestite in regime di concessione.

1. Le funzioni amministrative relative alla realizzazione ed alla gestione di campeggi e di villaggi turistici su aree demaniali, fatte salve le competenze della Regione e della Provincia, sono esercitate dai Comuni.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 7, della [Delib.C.R. 29 luglio 2004, n. 141/1 \(17\)](#) e' ammessa, laddove disponibile, una lunghezza tale da soddisfare lo standard sottoindicato, qualora, a causa della limitata profondita' dell'arenile, la lunghezza fino a 100 ml non risulti sufficiente a raggiungere i 16 mq per ogni unita' abitativa turistica, camere, bungalow, unita' ricettive o piazzole (18).

Art. 14

Norme generali.

1. L'apertura e la gestione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta sono subordinate alle normative igienico-sanitarie regionali vigenti.
2. Nei complessi turistici deve essere garantita una riserva di acqua potabile di almeno 20 litri a persona.
3. Nei Comuni che effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti le strutture ricettive devono obbligatoriamente attivarsi con adeguate attrezzature nonche' puntuale pubblicita' per renderla efficace nel raggiungimento delle ottimali percentuali di rifiuti riciclati.
4. Le strutture, tranne quelle ad una sola stella, devono dotarsi di idonei gruppi elettrogeni che alimentino un sistema di sicurezza nei luoghi e negli spazi comuni, con particolare riguardo ai servizi essenziali.
5. Gli edifici adibiti a servizi igienici devono essere divisi per sesso.
6. Nel caso di complessi ricettivi all'aria aperta che esercitano l'attivita' per l'intero anno, durante il periodo invernale tutti i locali adibiti ad attivita' commerciali o ricreative e almeno il cinquanta per cento delle strutture ricettive fisse devono essere riscaldati e deve essere garantita l'erogazione di acqua calda nei lavatoi e nelle docce. (19)
7. L'impianto elettrico deve essere realizzato con canalizzazioni interrato e nel piu' rigoroso rispetto delle norme vigenti. Le connessioni alle colonnine di erogazione di energia elettrica devono essere effettuate in modo da evitare che l'allacciamento comporti l'attraversamento di strade.
8. I complessi sono tenuti a rispettare le leggi in materia di sicurezza e antincendio, se ed in quanto dovuto.
9. Al fine di consentire l'utilizzazione degli impianti alle persone con limitate capacita' motorie e agli anziani, nell'ambito dei complessi ricettivi all'aria aperta, devono essere evitate le barriere architettoniche nel rispetto della specifica normativa vigente. I complessi ricettivi devono disporre di un minimo di due servizi igienici per disabili (20).
10. Nei complessi ricettivi all'aria aperta con ricettivita' superiore a ottocento persone e' obbligatorio un locale infermeria con la presenza di un medico convenzionato di pronta reperibilita'.

(16) Comma gia' modificato dall'art. 146, comma 6, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#) e poi cosi' sostituito dall'[art. 110](#), comma 1, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#). Il testo originario era cosi' formulato: <<18. Sono esclusi dal calcolo dei parametri urbanistici stabiliti dalle normative e/o regolamenti comunali:

- i servizi igienici generali, gli uffici, i magazzini e gli alloggi per il personale.

Le strutture sopra elencate possono essere a due piani ad eccezione dei servizi igienici ad un solo piano e, l'indice massimo di copertura consentito e' il 5% dell'intera area destinata all'attivita' ricettiva.>>.

(17) Pubblicata nel BURA 27 ottobre 2004, n. 30.

(18) Comma aggiunto dall'art. 146, comma 7, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#).

(19) Comma cosi' sostituito dall'[art. 111](#), comma 1, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#). Il testo originario era cosi' formulato: <<6. Nel caso di complessi ricettivi all'aria aperta che agiscono con autorizzazione annuale, durante il periodo invernale, tutti i locali adibiti ad attivita' commerciali o ricreative e almeno il 50% delle strutture ricettive fisse devono essere riscaldati e deve essere garantita l'erogazione di acqua calda nei lavatoi e nelle docce.>>.

(20) Comma cosi' modificato dall'art. 146, comma 8, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#). Il testo originario era cosi' formulato: <<9. Al fine di consentire l'utilizzazione degli impianti alle persone con limitate capacita' motorie e agli anziani, nell'ambito dei complessi ricettivi all'aria aperta, devono essere evitate le barriere architettoniche nel rispetto della specifica normativa vigente. I complessi ricettivi devono disporre di un minimo di due servizi igienici per disabili per ogni 100 persone autorizzate.>>.

11. Nelle strutture con capacita' ricettiva inferiore alle ottocento unita' e' obbligatorio un armadio di pronto soccorso munito di quei presidi che verranno indicati e verificati al momento del rilascio dell'autorizzazione dalla ASL competente per territorio.
12. I titolari dei complessi ricettivi all'aria aperta sono obbligati ad assicurarsi per i rischi di responsabilita' civile nei confronti degli ospiti.
13. E' fatto obbligo a tutti i gestori dei complessi ricettivi all'aria aperta di esporre in modo visibile il regolamento interno che, oltre agli aspetti di carattere organizzativo, deve contenere anche le istruzioni e le raccomandazioni in ordine alla tranquillita' del soggiorno, alla sicurezza degli ospiti e alla tutela dell'ambiente. Tale regolamento deve essere redatto in lingua italiana e in almeno 2 lingue estere tra quelle piu' diffuse, e affisso all'ingresso e in tutti i servizi di uso comune.
14. Tutti i complessi ricettivi devono essere muniti di impianto telefonico per uso comune con almeno una linea esterna.
15. Il servizio di accettazione di giorno deve essere assicurato per almeno 8 ore e il servizio di sorveglianza o reperibilita' in bassa stagione 24 ore su 24.
16. Deve essere garantita la pulizia quotidiana nelle aree comuni.
17. Sono obbligatori il servizio di custodia valori e l'allestimento di un'area di uso comune, della dimensione minima di 1 mq. ogni unita' ricettiva, per strutture con minimo 2 stelle; nelle strutture a 4 stelle e comunque nei "Centri Vacanza" il locale ritrovo deve essere chiudibile anche con pareti mobili.
18. La denominazione dei villaggi e campeggi di nuova costruzione deve evitare omonimie nell'ambito regionale. Le relative verifiche sono effettuate dalla Direzione regionale competente nell'ambito dei controlli sulla classificazione dichiarata dal titolare. (21)
19. La notificazione delle persone alloggiate all'autorita' di P.S. e del movimento Turistico allo IAT secondo le vigenti normative deve essere effettuata regolarmente anche con mezzi telematici.
20. Per le strutture a tre e quattro stelle e' obbligatoria l'installazione di impianti per l'accettazione di carte di credito.

Art. 15

Classificazione delle strutture all'aria aperta.

1. I villaggi turistici vengono classificati a due, tre e quattro stelle secondo i requisiti di cui all'allegato A della presente legge.
2. I campeggi vengono classificati ad una, due, tre e quattro stelle secondo i requisiti di cui all'allegato B della presente legge.
3. La verifica della corrispondenza tra la classificazione dichiarata e quella effettiva e' svolta dalla Direzione regionale competente nel rispetto delle modalita' di cui alla [legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11](#) (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica). (22)
4. Le strutture ad apertura annuale devono indicare sul distintivo di classificazione la lettera "A" (annuale). (23)
5. Le strutture indicate nell'art. 7, lettere a), b), c) devono avere i requisiti minimi per conseguire la classificazione ad 1 stella (24).

Art. 16

Segnalazione Certificata Inizio Attivita'.

1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operativita' delle strutture turistico ricettive all'aria aperta sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attivita' (SCIA) ai sensi dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni
2. La SCIA e' presentata allo Sportello Unico per le Attivita' Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente su modulistica predisposta dalla Direzione regionale.

(21) Comma cosi' sostituito dall'[art. 111](#), comma 2, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#). Il testo originario era cosi' formulato: <<18. La denominazione dei villaggi e campeggi di nuova costruzione deve evitare omonimie nell'ambito regionale ed e' soggetta obbligatoriamente a preventivo nulla-osta dell'APTR.>>.

(22) Comma cosi' sostituito dall'[art. 112](#), comma 1, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#). Il testo originario era cosi' formulato: <<3. L'attribuzione della classifica e' demandata alla Provincia secondo i disposti della L.R. n. 4/1992 e della L.R. n. 11/1993.>>.

(23) Comma cosi' sostituito dall'[art. 112](#), comma 2, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#). Il testo originario era cosi' formulato: <<4. Le strutture autorizzate all'apertura annuale devono indicare sul distintivo di classificazione la lettera "A"(annuale).>>.

(24) Comma cosi' modificato dall'art. 146, comma 9, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#). Il testo originario era cosi' formulato: <<5. Le strutture indicate nell'art. 7, lettere a), b) devono avere i requisiti minimi per conseguire la classificazione ad 1 stella.>>.

3. La SCIA e' corredata delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' di cui al [d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) comprovanti il possesso dei requisiti di legge, nonche' delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, unitamente agli elaborati tecnici necessari, fermo restando il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull'accessibilita'. (25)

[Art. 16 bis](#)
[Contenuto della SCIA](#)

1. La SCIA contiene:
 - a) l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente;
 - b) l'auto-dichiarazione della classificazione sulla base dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti;
 - c) i prezzi e i dati relativi ai servizi forniti;
 - d) le generalita' del titolare e del gestore, ove persona diversa;
 - e) l'indicazione dell'Ente e le generalita' del legale rappresentante quando trattasi di persona giuridica;
 - f) la denominazione;
 - g) il periodo di apertura annuale o stagionale;
 - h) il titolo legale di disponibilita' dell'esercizio;
 - i) l'ubicazione della struttura;
 - j) gli estremi identificativi del permesso a costruire ove previsto;
 - k) l'agibilita' degli allestimenti;
 - l) l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande.
2. Alla SCIA e' allegata la seguente documentazione:
 - a) i dati della polizza di assicurazione per i rischi di responsabilita' civile per copertura dei danni arrecati agli ospiti;
 - b) la planimetria dell'ubicazione dell'impianto;
 - c) la planimetria dell'ubicazione delle piazzole e delle unita' abitative progressivamente numerate, con l'indicazione, per ogni unita' abitativa, del numero delle camere, dei letti e dei bagni, e delle zone adibite a parcheggio auto;
 - d) il regolamento interno di funzionamento delle strutture.
3. L'attivita' puo' essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA. L'interessato comunica al SUAP la data di inizio dell'attivita'. (26)

(25) Articolo cosi' sostituito dall'[art. 113](#), comma 1, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#). Il testo originario era cosi' formulato: << Art. 16 - Domanda per l'autorizzazione.

1. La domanda di autorizzazione, indirizzata al Sindaco deve indicare:
 - a) le generalita' del titolare e, ove persona diversa, del gestore e del suo eventuale rappresentante;
 - b) quando la domanda e' presentata da persona giuridica, occorre l'indicazione dell'Ente e della persona che ne ha la rappresentanza legale, con menzione del mandato;
 - c) la denominazione prescelta e' soggetta a controllo dell'APTR ai sensi dell'art. 13, comma 18 della presente legge;
 - d) il periodo di apertura (annuale o stagionale);
 - e) il titolo legale di disponibilita' dell'esercizio;
 - f) l'ubicazione della struttura;
 - g) gli estremi identificativi della concessione edilizia ove prevista;
 - h) la copia autenticata della delibera di classificazione;
 - i) la copia delle ricevute di versamento delle tasse di concessione;
 - l) la copia autenticata delle polizze di assicurazione per i rischi di responsabilita' civile nei confronti degli ospiti;
 - m) la copia autenticata del Certificato di iscrizione alla sezione speciale delle Imprese turistiche;
 - n) la planimetria dell'ubicazione dell'impianto;
 - o) la planimetria dell'ubicazione delle piazzole e delle unita' abitative progressivamente numerate, con l'indicazione, per ogni unita' abitativa, del numero delle camere, dei letti e dei bagni, e delle zone adibite a parcheggio auto;
 - p) il regolamento interno di funzionamento delle strutture;
 - q) il certificato di agibilita' degli allestimenti;
 - r) gli eventuali pareri di altri Enti ove previsti.>>.

(26) Articolo inserito dall'[art. 114](#), comma 1, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#).

Art. 17
Esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle attività ricettive all'aria aperta comprende la gestione dell'impianto ed eventualmente le attività commerciali interne nonché di rimessaggio, fatte salve le disposizioni previste dalla normativa di settore.
2. La gestione di attività commerciali all'interno delle strutture può essere esercitata dal titolare, in caso di società dal rappresentante legale o suo delegato o da eventuali gestori.
3. L'esercizio dell'attività è rinnovato automaticamente, previo versamento delle tasse dovute a qualunque titolo.
4. L'apertura stagionale non può essere inferiore a novanta giorni e superiore a sei mesi. Oltre al normale periodo di apertura stagionale, il gestore può effettuare due aperture straordinarie in un anno, della durata massima di quindici giorni ciascuna.
5. Gli esercizi annuali possono procedere alla chiusura temporanea del complesso dandone comunicazione al Comune. Il periodo di chiusura non può essere superiore a sei mesi. È ammessa una sola proroga di durata non superiore a sei mesi.
6. Se il titolare, gestore dell'esercizio, decide di cessare l'attività, per qualsiasi causa, ne dà immediata comunicazione all'autorità comunale competente. (27)

Art. 18
Certificazione di qualità

1. Al fine di qualificare le strutture di cui alla presente legge, la Regione promuove la certificazione di qualità delle stesse.
2. La Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un provvedimento specifico di sostegno alla certificazione.
3. Le aziende certificate saranno considerate prioritarie nell'erogazione di finanziamenti pubblici regionali finalizzati alla qualificazione delle strutture individuate nella presente legge.

Art. 19
Vigilanza

1. Ferme restando le specifiche competenze dell'autorità di pubblica sicurezza e delle aziende sanitarie locali, le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle norme della presente legge sono esercitate dal Comune.
2. I fruitori delle strutture ricettive all'aria aperta possono inviare alla Direzione regionale competente per i relativi accertamenti, segnalazioni e reclami circa la conformità della struttura e dei servizi alla normativa di settore. Possono, altresì, essere inviati alla Direzione regionale i reclami relativi all'applicazione di prezzi superiori a quelli dichiarati. La Direzione regionale riferisce al Comune gli esiti degli accertamenti per l'adozione di eventuali provvedimenti. (28)

(27) Articolo così sostituito dall'[art. 115](#), comma 1, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#). Il testo originario era così formulato: <<Art. 17 - Autorizzazione.

1. L'autorizzazione all'esercizio di attività ricettive all'aria aperta comprende la gestione dell'impianto ed eventualmente le attività commerciali interne nonché di rimessaggio, viene rilasciata entro il termine di 60 giorni. In caso di diniego devono essere comunicati al richiedente le relative motivazioni.
2. La gestione di attività commerciali all'interno delle strutture può essere esercitata dal titolare dell'autorizzazione, in caso di società dal rappresentante legale o suo delegato o da eventuali gestori.
3. L'autorizzazione si rinnova automaticamente previo versamento delle tasse di concessione dovute accompagnate da autocertificazione in cui si attesti che le condizioni strutturali del complesso non hanno subito variazioni.
4. L'autorizzazione stagionale non può essere inferiore a 90 giorni e superiore a 6 mesi. Fuori dal normale periodo di apertura stagionale possono essere concesse massimo due aperture straordinarie in un anno della durata massima ognuna di 15 giorni.
5. Gli esercizi annuali possono procedere alla chiusura temporanea del complesso dandone comunicazione al Comune. Il periodo di chiusura non può essere superiore a 6 mesi. È ammessa una sola proroga di durata non superiore a 6 mesi.
6. Qualora il titolare, gestore dell'esercizio, decida di cessare l'attività, per qualsiasi causa, deve darne immediato avviso alla autorità comunale competente.>>.

(28) Articolo così sostituito dall'[art. 116](#), comma 1, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#). Il testo originario era così formulato: <<Art. 19 - Vigilanza.

1. Ferme restando le attribuzioni degli organi statali, la vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è affidata ai Comuni e alle Province per quanto concerne la classificazione.

Art. 20

Indicazioni per il pubblico.

1. E' fatto obbligo di tenere esposte in modo ben visibile al pubblico, nelle zone di ricevimento degli ospiti, l'autorizzazione all'esercizio o la SCIA, il listino prezzi e una tabella contenente i seguenti dati (29):
 - a) distintivo di classificazione assegnato;
 - b) periodo di apertura;
 - c) nome del responsabile;
 - d) regolamento di organizzazione del complesso;
 - e) recapito della guardia medica e il numero di chiamata del pronto soccorso;
 - f) indicazioni utili per accedere ai servizi di farmacia e postali piu' vicini;
 - g) le modalita' per l'inoltro dei reclami previsti dall'art. 19 (30);
 - h) eventuali altre indicazioni di pubblica utilita'.

Art. 21

Sanzioni

1. Chiunque esercita l'attivita' ricettiva di cui alla presente legge, anche in modo occasionale, senza aver ottenuto l'autorizzazione o avere presentato la SCIA ai sensi dell'art. 16, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di euro 3.000,00 e all'immediata chiusura dell'esercizio.
2. E' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare o gestore della struttura ricettiva che:
 - a) non espone l'autorizzazione o la SCIA, i cartellini dei prezzi e quanto disposto dall'articolo 20;
 - b) attribuisce al proprio esercizio, mediante scritti, stampati o altri mezzi, dotazioni, caratteristiche e classificazione diverse da quelle effettive;
 - c) pratica o espone prezzi superiori a quelli dichiarati;
 - d) non osserva i periodi di apertura o chiude temporaneamente il proprio esercizio senza la preventiva comunicazione al Comune;
 - e) accoglie nella struttura un numero di persone superiore rispetto alla capienza ricettiva massima.
3. Le sanzioni amministrative sono applicate dai Comuni.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni contenute nel titolo VI della [L.R. n. 11/1993](#). (31)

-
2. I clienti, ai quali siano stati applicati prezzi superiori a quelli indicati nei listini prezzi affissi o che riscontrino carenze nella gestione e nelle strutture, possono presentare documentato reclamo rispettivamente al Sindaco o al Presidente della Provincia, entro trenta giorni dall'evento.
 3. Il Sindaco o il Presidente della Provincia informa del reclamo il titolare o il gestore della struttura ricettiva, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnando loro trenta giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni.
 4. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, il Sindaco o il Presidente della Provincia, entro trenta giorni dal ricevimento delle osservazioni, da' corso al procedimento relativo all'applicazione della sanzione amministrativa o a quello relativo alla revisione della classificazione del campeggio.
 5. Se il reclamo accolto riguarda l'applicazione di tariffe, il titolare o il gestore, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa, e' tenuto a rimborsare al cliente l'importo pagato in eccedenza, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento sanzionatorio di cui al comma 4 e, contemporaneamente, a comunicare gli estremi dell'avvenuto pagamento al Comune competente per territorio.
 6. I clienti che presentano il reclamo ai sensi del comma 2 debbono essere informati dell'esito dello stesso.>>.

(29) Alinea gia' modificato dall'art. 146, comma 10, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#) e poi cosi' modificato dall'[art. 117](#), comma 1, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#). Il testo originario era cosi' formulato: <<1. E' fatto obbligo di tenere esposte in modo ben visibile al pubblico, nelle zone di ricevimento degli ospiti, l'autorizzazione di cui all'art. 16 listino prezzi e una tabella contenente i seguenti dati:>>.

(30) Lettera cosi' modificata dall'art. 146, comma 11, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#). Il testo originario era cosi' formulato: <<g) le modalita' per l'inoltro dei reclami previsti dall'art. 18;>>.

(31) Articolo gia' modificato dall'art. 146, commi 12 e 13, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#) e poi cosi' sostituito dall'[art. 118](#), comma 1, [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#). Il testo originario era cosi' formulato: << Art. 21 - Sanzioni.

1. Chiunque eserciti un'attivita' ricettiva di cui alla presente legge, anche in modo occasionale, senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 16 e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500,00 a 3.000,00 Euro e all'immediata chiusura dell'esercizio.
2. Il titolare o il gestore della struttura ricettiva che non espone l'autorizzazione, i prezzi e quanto disposto dall'art. 19 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da 100,00 a 500,00 Euro.

[Art. 22](#)
[Insedimenti occasionali.](#)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nel caso di insediamento occasionale di tende o di altri mezzi di soggiorno mobile per la durata massima di giorni 10.

[Art. 23](#)
[Norma transitoria.](#)

1. L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla presente legge deve avvenire entro 90 giorni dalla vigenza. In caso d'inerzia, decorso infruttuosamente il suddetto termine, le norme della presente legge diventano efficaci nei confronti dei privati, enti ed amministrazioni pubbliche, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza (32).
2. I campeggi esistenti devono adeguarsi entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

[Art. 24](#)
[Abrogazione.](#)

1. E' abrogata la [L.R. 16 novembre 1979, n. 57.](#)

[Art. 25](#)
[Dichiarazione d'urgenza.](#)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

[Allegato A](#)
[Classificazione dei villaggi turistici](#)

1. I villaggi turistici vengono suddivisi in 3 categorie, a 2, 3 e 4 stelle.
2. I fattori oggettivi che caratterizzano l'attribuzione della categoria ad un villaggio turistico sono:
 - a) la superficie lorda a disposizione per persona in ciascun bungalow;
 - b) la dotazione dei servizi igienico-sanitari e di conforto del bungalow;
 - c) la dotazione delle attrezzature sportive, ricreative e commerciali fruibili e la qualita' dei servizi del villaggio.
3. Per superficie lorda a disposizione per persona in ciascun bungalow si intende la superficie coperta dal bungalow stesso compresa anche l'eventuale veranda o terrazza esterna coperta o scoperta, divisa per il numero dei posti letto.
4. Gli allestimenti mobili (caravan e case-mobili) sono considerate come quelli fissi ai fini della classificazione, si deroga sull'altezza interna, sulle superfici minime e sulla dotazione del bidet poiche' sono parametri standard gia' presenti sul mercato.
5. Per attrezzature igienico-sanitarie di conforto di un bungalow si intendono tutte quelle attrezzature interne al bungalow stesso e di sua esclusiva pertinenza (sono considerati come fossero interni alle strutture mobili i servizi privati completi asserviti purché distanti non oltre 100 mt.).
6. Per le dotazioni delle attrezzature sportive, ricreative e commerciali si adottano i medesimi criteri esposti per la classificazione dei campeggi nella allegata tabella "B".
7. Tutte le prescrizioni indicate nelle tabelle allegate vanno intese come minimi necessari per l'attribuzione ad ogni singola categoria di ciascun villaggio turistico.
8. Nel caso di impianti misti, ovvero di campeggi con attrezzature di villaggi turistici e viceversa, dovranno verificarsi per ambedue i tipi di impianto le condizioni minime previste per la stessa categoria onde conseguire la medesima classificazione. La superficie minima totale, anche in strutture miste, rimane

3. E' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500,00 a 1.500,00 Euro il titolare o gestore della struttura ricettiva che:

- a) attribuisce al proprio esercizio, mediante scritti, stampati o altri mezzi, dotazioni, caratteristiche e classificazione diverse da quelle approvate;
 - b) pratica e/o espone prezzi superiori a quelli dichiarati.
4. L'inosservanza dei periodi di apertura comporta una sanzione amministrativa da 100,00 a 500,00 Euro.
 5. La concessione di soggiorno ad un numero di persone superiore a quello autorizzato comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 100,00 a 500,00 Euro.
 6. Le sanzioni amministrative di cui al comma 3, lettera a) e' applicata dalla Provincia, le altre sanzioni dai Comuni.>>.

(32) Comma così modificato dall'art. 146, comma 14, [L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.](#) Il testo originario era così formulato: <<1. L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla presente legge deve avvenire entro 90 giorni dalla vigenza.>>.

sempre di 10.000 mq.

9. Sono considerati inoltre requisiti obbligatori: strade interne di grande viabilità depolverizzate, piazzola lavaggio auto, parcheggio auto esterno, posta elettronica e sito internet.

Tabella annessa all'allegato A

| **** | *** | ** | Categoria (Stelle) |
|---|-----|-----|--|
| 60 | 70 | 80 | densità massima unità ricettive fisse e/o mobili per ettaro |
| 9 | 7 | 5 | mq. Superficie lorda per persona |
| Servizi igienico-sanitari e di comforto interni all'unità ricettiva: | | | |
| si | si | si | lavabo |
| si | si | si | gabinetto |
| si | - | - | bidet |
| si | si | - | doccia o vasca |
| si | si | si | lavello |
| Sanitari con acqua calda: | | | |
| si | si | - | lavabo |
| si | - | - | bidet |
| si | si | - | doccia o vasca |
| si | - | - | lavello |
| Servizi vari: | | | |
| 5% | - | - | percentuale di area adibita a giardino di uso comune |
| 20% | 15% | 10% | percentuale di area di uso comune comunque destinata (giardino, impianto sportivo - ricreativo, piscina ecc) coperta e non |
| si | si | - | animazione |
| 2 | 1 | - | lingue straniere parlate |
| si | si | - | divise e/o cartellino di riconoscimento per tutto il personale |
| si | si | - | lavanderia e stireria |

[Allegato B](#)
[Classificazione campeggi](#)

Servizi privati completi riservati al singolo equipaggio: camerino comprendente l'insieme minimo di WC, doccia e lavabo.

Camerino di lavaggio singolo: locale chiudibile dotato di lavabo con acqua calda e specchio.

Vuotatoio: apparecchio igienico atto allo scarico dei serbatoi di accumulo di acque luride dei mezzi mobili di pernottamento, collegato a sciacquone e dotato di rubinetto di acqua corrente e manichetta flessibile.

Camper Service: piazzola con pozzetto di scarico acque luride e manichetta con tubo flessibile e rubinetto di acqua potabile per rifornimento camper e simili.

Baby room: camerino attrezzato per l'igiene dei bambini in locale chiudibile, dotato di sanitari (WC, vasca e lavabo) di dimensioni ridotte e posti ad altezza adeguata.

Nursery room: camerino attrezzato per l'igiene dei bambini in locale chiudibile, attrezzato per l'igiene dei neonati.

Kinderheim: locale attrezzato e organizzato con personale apposito per lo svago dei bambini.

Kinderheim, Baby room e Nursery room sono servizi obbligatori per campeggi a 4 stelle, Baby e Nursery room nella misura di 1 ogni 1000 persone autorizzate.

Note:

- numero massimo di persone per apparecchio;
- percentuale minima ombreggiata della superficie totale;
- numero massimo di piazzole servite da una presa acqua;
- percentuale minima di piazzole servite da presa corrente;
- percentuale minima di apparecchi con acqua calda;
- le attrezzature possono essere interne ed esclusive del campeggio od esterne ma con una distanza massima di 500 metri dall'ingresso, nelle località oltre i 700 m. s.l.m. la predetta distanza è elevata a 5 km. Quelle interne possono anche essere fruite da utenti esterni.

Tabella annessa all'allegato "B"

| **** | *** | ** | * | Categoria (Stelle) |
|------|-----|----|----|-------------------------------|
| 120 | 100 | 90 | 80 | mq. superficie lorda piazzola |

| | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|--|
| 9 | 7 | 5 | | | mq. Superficie lorda per persona |
| Servizi igienico-sanitari: | | | | | |
| 20 | 25 | 30 | 35 | (a) | gabinetti |
| 25 | 30 | 40 | 60 | (a) | docce |
| 25 | 25 | 30 | 35 | (a) | lavabi |
| 60 | 80 | 100 | 120 | (a) | lavapiedi |
| 40 | 50 | 60 | 80 | (a) | lavelli stoviglie |
| 100 | 100 | 120 | 150 | (a) | lavelli biancheria |
| 30 | 40 | 50 | 60 | (a) | prese corrente servizi igienici |
| 15 | 20 | 25 | 30 | (a) | specchi |
| 300 | 400 | 500 | 600 | (a) | vuotatoi |
| 200 | 400 | 600 | -- | (a) | camerini di lavaggio singolo |
| 100 | 300 | -- | -- | (a) | servizi privati completi |
| Percentuale di servizi con acqua calda: | | | | | |
| 100% | 80% | 50% | | (e) | docce |
| 100% | 80% | -- | -- | (e) | lavabi |
| 100% | 80% | -- | -- | (e) | lavelli stoviglie |
| 100% | 80% | -- | -- | (e) | lavelli biancheria |
| Servizi vari: | | | | | |
| 80% | 60% | 40% | -- | (b) | ombre naturale od artificiale |
| 10 | 20 | 30 | 60 | (c) | prese di acqua potabile |
| 100% | 80% | 80% | -- | (d) | prese corrente per piazzola |
| si | si | si | -- | | strade interne di grande viabilita' depolverizzate |
| si | si | -- | -- | | camper service e parcheggio auto esterno |
| si | si | si | -- | | piazzola lavaggio auto e freezer comune gratuito |
| si | si | -- | -- | | stireria-lavanderia |
| si | si | -- | -- | | posta elettronica e sito Internet |
| 2 | 1 | -- | -- | | lingue straniere parlate (tra le piu' comuni) |
| si | si | -- | -- | | divise e/o cartelli di riconoscimento per il personale |
| 5% | -- | -- | -- | | area adibita a giardino di uso comune |
| 15% | 10% | 5% | -- | | area totale di uso comune comunque destinata |
| si | si | -- | -- | | animazione |
| Attrezzature Sportive e ricreative (f): | | | | | |
| 9 | 6 | 3 | -- | - | area gioco bambini attrezzata, bocce, minigolf, beach volley, calcetto, ping-pong, pallacanestro, pallavolo, piscina, idromassaggio, sauna, spiaggia attrezzata, impianto approdo alaggio natanti, noleggio imbarcazioni, Impianti di risalita, sala-TV, altri impianti sportivi riconosciuti dal CONI, attrezzature ed impianti diversi |
| Servizi Commerciali (f): | | | | | |
| 4 | 3 | 2 | -- | - | bar, tavola calda, self-service, ristorante, market, bazar, giornali, tabacchi |